



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 96 DEL 20 GENNAIO 2015

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 19 gennaio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE;
- Avv. Giampiero	TORALDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A.: Sig. Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n.38 della Società U.S. PETRONA'

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.71 del 27.11.2014 (punizione sportiva della perdita della gara *Petrona' – Badolato del 22.11.2014* con il punteggio di 0-3, penalizzazione di DUE punti in classifica, squalifica del campo di gioco per DUE giornate effettive di gara a "porte chiuse", squalifica del calciatore BIZZANTINI Domenico fino al 30 GIUGNO 2015).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

sentito l'arbitro a chiarimenti;

ritenuto che dal rapporto dei direttore di gara e dei successivi chiarimenti risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;

considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte della penalizzazione di due punti in classifica e la squalifica del calciatore Bizzantini Domenico appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità e alle modalità dei fatti ascritti;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo:

riduce ad UNO (1) punto la penalizzazione in classifica inflitta alla società PETRONA';

riduce la squalifica del calciatore BIZZANTINI Domenico (Petronaà) fino al 30 APRILE 2015;

rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

~~~~~

**ERRATA CORRIGE**

Sul Comunicato n..86 del 24 dicembre 2014 della Corte Sportiva di Appello Territoriale, la delibera inerente il reclamo n.43 della Società A.S.D. SULLANUM 2007, per mero errore di trascrizione, ha riportato un dispositivo errato relativamente alla tassa reclamo versata.

Pertanto la decisione assunta deve intendersi come di seguito riportata.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 22 dicembre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

|                 |          |             |
|-----------------|----------|-------------|
| - Avv. Carlo    | ROTUNDO  | PRESIDENTE; |
| - Avv. Fabio    | IIRITANO | COMPONENTE; |
| - Avv. Maurizio | RODINO'  | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

.....omissis.....

**RECLAMO n.43 della Società A.S.D. SILLANUM 2007**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.16 del 4.12.2014 (ammenda di € 80,00, squalifica del calciatore MUZZI Giovanni fino al 15.2.2015).**

**LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentita la società reclamante;

RILEVA  
.....omissis.....  
P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore MUZZI Giovanni fino al 20 gennaio 2015;  
rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi